

F.I.U.F.

Federazione Italiana Unihockey Floorball – www.fiuf.it

Codice Fiscale: 91547760156

Banca Generali – IBAN: IT 96 X 03075 02200 8500184925

Federazione affiliata alla I.F.F. – International Floorball Federation –



Roma, 22 ottobre 2013

Oggetto: Decisione di 1° Grado del Giudice Unico Federale
Numero di Ruolo: Caso 13/004

Premesse fattuali:

In data 22 settembre 2013 si disputava la partita di andata tra i club Viking Roma F.C. e SV Sterzing Vipiteno, regolarmente calendarizzata nell'ambito del Campionato Italiano di Floorball "Campo Grande". Dirigevano la partita gli arbitri federali Roberto Calegari e Luca Segna.

Nel terzo periodo si è verificato un episodio che ha visto coinvolti il giocatore N° 13 di SV Sterzing Vipiteno, Antony Libener, e il giocatore N°14 di Viking Roma FC, Stefano Murace.

Dai primi rapporti l'episodio è consistito in uno scatto d'ira, moderatamente violento, del giocatore Libener ai danni del giocatore Murace, a causa di un fallo lamentato dal primo e non ravvisato dall'arbitro. La mancata comminazione del fallo avrebbe poi portato a degenerazione il già precario stato d'animo del giocatore Libener, che avrebbe inveito ripetutamente contro l'arbitro.

L'episodio è stato sanzionato con la "Penalità di Partita 3" ai danni di Libener.

L'arbitro Calegari ha convalidato, in sede di stesura del referto, la penalità inflitta a Libener classificandola come "Penalità di Partita 3".

Istruttoria:

In ottemperanza alle disposizioni statutarie sono stati raccolti i seguenti documenti e testimonianze per istruire il caso e consentire all'organo giudicante di prendere i provvedimenti appropriati:

- Referto Arbitrale relativo alla "Penalità di Partita 3" inflitta a Antony Libener
- Memoria difensiva presentata da SV Sterzing Vipiteno
- Testimonianza Orale dell'arbitro Sig. Roberto Calegari

Tutti i documenti sono stati acquisiti dal giudicante, che li rimette a disposizione degli organi federali competenti previa specifica richiesta.

Dall'analisi del referto arbitrale, dalle introduzioni al caso svolte dalla Segreteria Federale, e dalla testimonianza acquisita dal giudicante, le risultanze dell'istruttoria hanno portato alla seguente ricostruzione della vicenda:

[INIZIO RICOSTRUZIONE]

Al 15° minuto del terzo periodo, il giocatore di SV Sterzing Vipiteno Antony Libener (numero 13), in seguito a un presunto fallo da lui subito che gli ha compromesso l'equilibrio, facendolo cadere per terra, si rialzava in evidente stato d'ira e con entrambe le mani spingeva con vigore il giocatore numero 14 di Viking, Stefano Murace, colpevole (nella sua percezione) dell'infrazione. Il giocatore Murace, a seguito della spinta, rovinava incespicando sulle balaustre del campo, finendo al di fuori del perimetro di gioco. Dalla testimonianza arbitrale si è evinto che il gesto, per la sua dinamica, poteva mettere a repentaglio l'incolumità di Murace, in considerazione di diversi fattori:

- La notevole differenza di stazza tra Libener e Murace
- La notevole forza impressa nella spinta da Libener
- La repentinità del gesto, che ha impedito a Murace di schermare il colpo
- Il coinvolgimento, nella dinamica, delle balaustre

A seguito del gesto, il giocatore Libener pretendeva dall'arbitro la comminazione di un fallo a proprio vantaggio. Entrambi gli arbitri non ravvisavano il fallo subito da Libener, il quale, vedendosi opposto un rifiuto, si rivolgeva ingiurioso nei confronti dell'arbitro Calegari (le parole esatte, stando al referto e alla testimonianza dell'arbitro Calegari, sono state "Vai a fanculo"). A seguito sia della condotta che della successiva reazione l'arbitro Calegari comminava la penalità di partita al giocatore Libener. Uscito dal campo e recatosi sugli spalti, il giocatore ha perpetuato la propria ostilità nei confronti dell'arbitro, applaudendo in modo evidentemente ironico ogni suo intervento, limitando comunque il proprio comportamento, in questa fase, ad azioni meramente derisorie e allo scherno. Conclusa la partita, Libener ha rivolto all'arbitro Calegari l'eloquente "gesto dell'ombrello", a conclusione della propria rimostranza.

[FINE RICOSTRUZIONE]

SV Sterzing Vipiteno ha, nei fatti, rinunciato alla presentazione di una tesi difensiva, limitandosi a segnalare due fatti ritenuti rilevanti:

- L'evidenza e la gravità del fallo subito da Libener, in una circostanza cruciale in quanto al termine di una partita molto equilibrata e in una zona "pericolosa" del campo;

- Lo status "incensurato" del giocatore Libener, che per la prima volta nella propria carriera si vede comminare una espulsione.

Sulla successione dei fatti nella loro essenza, fatte salve le precisazioni addotte e sopra riportate, il Club dichiara la propria fondamentale acquiescenza.

Dispositivo:

In merito al caso di cui al numero di ruolo 004 dell'Anno Solare 2013 così come contrassegnato dalla Segreteria della Federazione Italiana Unihockey Floorball , il giudice unico federale,

- visto l'art. 29 dello Statuto Federale;
- preso atto delle indicazioni del Vademecum Federale 2013/2014;
- acquisita la documentazione e il materiale probatorio;
- **Condanna** il Club **SV Sterzing Vipiteno** al pagamento di una sanzione pecuniaria di **€ 100,00 (euro cento, 00)**.
- **Squalifica** il giocatore tesserato **Antony Libener**, dalle gare nell'ambito del "Campionato Campo Grande" per un totale (comprensivo pertanto della prima partita successiva all'espulsione) di **4 gare**, con decorrenza dalla prossima gara ufficiale così come sarà definita dal calendario federale.

Tale decisione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Federale potrà essere impugnata dinanzi alla Commissione di Giustizia Federale. Lo Statuto non indica un termine di decadenza per la presentazione del ricorso. Il giudicante raccomanda pertanto il Consiglio Federale, o gli organi che vorrà indicare a tale scopo, di stabilire un termine perentorio.

Motivazione:

Nella decisione in oggetto, il giudicante ha dovuto considerare due diversi aspetti della vicenda, che afferiscono a diverse prospettive da considerare:

- L'ingiuria nei confronti dell'arbitro
- Il gesto di aggressione

Solo considerando separatamente i due comportamenti, e cercando di coglierne le interconnessioni, è possibile ponderare una decisione equa.

In sentenze precedenti il giudice unico federale ha voluto stabilire quale criterio di commisurazione della pena il carattere "distruttivo" dell'ordine federale, attribuibile ai comportamenti presso di lui deferiti.

Un comportamento, pertanto, che possa qualificarsi come delegittimante l'autorità dell'arbitro e che, qualora non prontamente represso, possa ingenerare un clima di poca serenità che metta a repentaglio ogni futura prestazione arbitrale. Se questa Federazione fallisse nel censurare adeguatamente comportamenti irrispettosi e/o violenti nei confronti degli arbitri, tale fallimento si ripercuoterebbe su ogni singola gara, nella quale l'arbitro potrebbe trovarsi a subire condizionamenti insopportabili e a non mostrare quella serenità e obiettività di giudizio che, in uno sport frenetico e dai ritmi incalzanti come il floorball, sono assolutamente irrinunciabili.

In tal senso, i presupposti della sentenza "Obexer-Prudenziati-Rigo" (numero di ruolo 13/001-2-3) possono essere sostanzialmente mutuati.

Applicato un tale criterio di rigore, lo si declina al caso specifico nella considerazione che la parte più grave dell'attacco all'arbitro si è essenzialmente esaurita nel volgere di pochi istanti (dai rapporti risulta un insulto reiterato, grave nel contenuto, ma lanciato "di getto" e rapidamente esauritosi). Il comportamento successivo (gli applausi ironici dagli spalti e il "gesto dell'ombrello"), da deprecare comunque, rientra in un ordine di cose più ragionevole (qualunque tifoso avrebbe potuto compierli impunemente) e, per stessa ammissione dell'arbitro Calegari, non ha avuto carattere specificamente ingiurioso ma derisorio.

Più complesso è valutare il gesto d'ira nei confronti del giocatore Murace. Non essendo purtroppo disponibile un filmato è difficile per chi giudica valutare la gravità della spinta, non potendone apprezzare la natura deliberata o istintiva, o l'effettiva coscienza circa il pericolo per l'incolumità che avrebbe o non avrebbe sorretto, a livello psicologico, l'azione da parte di Libener. Sarebbe tuttavia erroneo limitarsi a valutare le intenzioni del giocatore, sottostimando quello che è un rischio obiettivo per l'incolumità di altri. La presenza in campo di materiale sportivo potenzialmente pericoloso (stecche da gioco, balaustre, porte di metallo..) deve essere oggetto di considerazione spontanea da parte di tutti i giocatori.

Di fronte al giudicante si è posto quindi il contemperamento di due esigenze diverse: la continuità coi pochi precedenti e la dovuta repressione del gesto in questione, che garantisca agli arbitri nelle future manifestazioni l'autorità e l'imparzialità necessarie al proprio compito.

In tal senso si ritiene che la sanzione di €100,00 sia congrua, se intesa come cumulativa e

globale dei due aspetti considerati (si consideri che i giocatori di SSV Obexer e Prudenziati ricevettero, cadauno, la stessa sanzione, ma si resero colpevoli di sole ingiurie, sebbene molto più gravi, prolungate ed estremamente più delegittimanti e "distruttive"). La squalifica per 4 giornate complessive concede, in ossequio a un elementare principio giuridico, il c.d. "beneficio del dubbio" al giocatore Libener. Non essendo provata la natura deliberata del gesto d'aggressione, non si ravvisano gli estremi per considerare la sua azione come sintomatica di un temperamento violento. In presenza di una prova in tal senso sarebbero intervenute ben altre sanzioni (come nel caso "Dotti-Gavagnin" quando un giocatore corse dalla propria panchina verso un avversario in campo e lo colpì in pieno viso con il gomito – non si ritiene che i due casi possano essere in qualche misura accomunati).

In estrema sintesi, e a giustificazione dell'equiparazione dei due casi considerati dal presente organo, ciò che il caso "Obexer-Prudenziati" non presentava in termini di violenza (non vi fu alcuna spinta né alcun tipo di colluttazione) lo presentava in termini di gravità delle ingiurie: viceversa per il caso "Libener".

Pertanto, alla luce di questa considerazione sul secondo aspetto e del dovuto peso da attribuire alle intemperanze contro l'arbitro, si quantifica come esposto la squalifica, confidando che, per il giocatore squalificato come per tutti i tesserati della federazione, tale decisione possa fungere da deterrente contro atteggiamenti irrispettosi o violenti.